

**90. Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino [firmata a Firenze il 28.06.1897].**

*Storia:* questa convenzione è stata firmata a Firenze il 28 giugno 1871, è stata ratificata dall'Italia in base alla legge 11 agosto 1897 n. 379, ed è entrata in vigore in Italia il 28 giugno 1897. La convenzione è stata sostituita dalla convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino firmata a Roma il 31 marzo 1939.

*Paesi aderenti:* Italia e San Marino.

*Altre notizie:* il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, p. 721; da questa pubblicazione sono tratte anche alcune delle notizie qui fornite.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di meglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due governi hanno a tale effetto nominato appositi plenipotenziari, cioè: I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

**41.** La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. e dell'arte prodotte nel regno medesimo o nel medesimo protette.

**42.** La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale, nonché ai principii cui si informa la convenzione di Parigi del 20 marzo 1888 per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriale e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio regolarmente registrati o protetti in Italia.

**43.** Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino coi due articoli 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che sieno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

(omissis)